



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 del 21/02/2019

OGGETTO: Ridefinizione della Dotazione Organica - Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e Piano Occupazionale Annuale 2019. Approvazione Piani Occupazionali Annuali 2020 e 2021.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale	L'anno 2019, il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:15 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. Del 17.2.2017 pubblicato sulla G.U. del 15.3.2017 Serie Generale n.62, nelle persone dei Sig.ri:												
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole Data 14/02/2019													
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (PINO Tiziana)	<table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dott. Andrea CANTADORI</td><td>X</td><td>—</td></tr><tr><td>Dott. Gerardo OUARANTA</td><td>X</td><td>—</td></tr><tr><td>Dott. Sebastiano GIANGRANDE</td><td>—</td><td>X</td></tr></tbody></table>	Cognome e nome	Presente	Assente	Dott. Andrea CANTADORI	X	—	Dott. Gerardo OUARANTA	X	—	Dott. Sebastiano GIANGRANDE	—	X
Cognome e nome	Presente	Assente											
Dott. Andrea CANTADORI	X	—											
Dott. Gerardo OUARANTA	X	—											
Dott. Sebastiano GIANGRANDE	—	X											
REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole Data 14/02/2019	Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio MARRA.												
Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)													

PARERE CONSULTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 esprime:

parere favorevole

parere sfavorevole

Parabita, li 14/02/2019

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio MARRA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche locali specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, imponendo loro l'obbligo di assumere periodicamente, e comunque a scadenza triennale, determinazioni organizzative in materia di personale e di programmazione dinamica, anch'essa triennale e comunque aggiornabile, del fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- **che**, tra gli altri, l'articolo 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 stabilisce che essi, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private";

- **che** l'articolo 89, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. stabilisce che «*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.*»;

- **che** l'articolo 91 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., prevede, al comma 1, secondo periodo, che «*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.* »;

- **che** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo vigente,:

- all'articolo 2, comma 1 dispone che «*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.* »;

- all'articolo 5, comma 1 prevede : «*Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.*»;

- **che** a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- **che** il Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 75, entrato in vigore il 22.06.2017, ha apportato incisive modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e in particolare, :

- con l'articolo 4, comma 1 ne ha riscritto l'articolo 6, come qui di seguito riportato:

«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. (nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017)

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter; nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (nel testo sostituito dall'art. 4, c 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017)

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (nel testo sostituito dall'art. 4, c 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017)

5.omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. (come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 75/2017)

6-bis.omissis.... »;

- con l'articolo 4, comma 3 ha inserito l'articolo 6-ter, che fissa le "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", il quale, al comma 1, prevede che «Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.»;

- **che**, comunque, l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 demanda le indicazioni

applicative delle disposizioni contenute dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato, alle "Linee di indirizzo per la pianificazione di personale" ;

- **che**, dunque, in forza di quanto stabilito dal sopra detto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tra l'altro, :

- l'organizzazione degli uffici deve essere effettuata in conformità al piano triennale dei fabbisogni e, quindi, deve tener conto dei fabbisogni programmati;
- le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- negli enti locali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 non possono assumere nuovo personale (comma 6);

- **che** con Decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le suddette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", secondo le quali il piano triennale dei fabbisogni:

- deve essere coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009),
- deve svilupparsi in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
- deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, per cui la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte,
- deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso;

- **che**, secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e come evidenziato nelle "Linee di Indirizzo" in argomento, le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nel medesimo articolo 6 non possono assumere nuovo personale; la sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del P.T.F.P. e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- **che** la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente;

TENUTO PRESENTE:

- **che** l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), introduce dal 1°01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di

contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- **che**, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, è necessario procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 70 del 25.07.2018 questa Commissione ha stabilito, tra l'altro, :

- di modificare l'assetto organizzativo del Comune di Parabita,
- di approvare, conseguentemente, la nuova struttura organizzativa dell'Ente,
- di confermare in n. 56 posti complessivi la consistenza della dotazione organica, come determinata con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018;

TENUTO CONTO che con Decreto del 10 aprile 2017 il Ministero dell'Interno ha determinato, in attuazione dell'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, di cui all'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 113/2016, validi, per il triennio 2017-2019, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ed ha individuato per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/159, fermo restando che *«in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente»*;

CALCOLATO che, contando il Comune di Parabita n. 8.916 abitanti alla data del 31 dicembre 2018 (dato da rilevazione ISTAT), con l'applicazione dei sopra detti parametri a questo Ente si ottiene un risultato pari a n. 56,0754;

RISCONTRATA l'opportunità di modificare parzialmente la Dotazione Organica dell'Ente, come da Allegato n. 1) al presente Atto, dal quale risulta :

- **che** il numero di posti previsto è confermato in n. 56 posti complessivi, tutti a tempo pieno, di cui:

- n. 33 posti occupati a tempo pieno indeterminato
- n. 1 posto coperto a tempo parziale indeterminato
- n. 2 posti al momento coperti a tempo parziale determinato
- n. 20 posti vacanti;

- **che** la dotazione organica si mantiene, quindi, entro i limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017-2019 per gli enti da 5.000 a 9.999 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

- **che**, tra gli altri, sono previsti:

- n. 16 posti di "Assistente Amministrativo", di cui n. 5 vacanti
- n. 3 posti di "Assistente Contabile", di cui n. 1 coperto a tempo pieno indeterminato e n. 1 occupato a tempo parziale determinato fino al 26.06.2019
- n. 8 posti di "Assistente di polizia locale", di cui n. 5 vacanti
- n. 2 posti, vacanti, di "Assistente ai servizi tecnici (Geometra)";

CONSIDERATO:

- **che**, peraltro, in base alle attuali previsioni normative, saranno collocate a riposo, nell'anno 2019, le unità di personale appresso indicate:

- n. 1 unità di Categoria B, Posizione Economica B1, con profilo professionale di "Operatore Tecnico-Amministrativo", con decorrenza dal 1°10.2019,
- n. 1 unità di Categoria C (Posizione Economica C5) e profilo professionale di "Assistente Amministrativo", con decorrenza dal 1°11.2019;

- **che** i sopra detti collocamenti a riposo aggraveranno la difficile situazione organizzativa e

funzionale dell'Ente, stante il ridottissimo numero di dipendenti in servizio;

RISCONTRATE, dunque, ancora una volta:

- la grave carenza di personale, con una previsione, a breve, di ulteriore riduzione;
- le serie e preoccupanti difficoltà operative da ciò derivanti;
- i disagi per l'utenza e, in generale, il rischio di non riuscire a far fronte agli adempimenti e ai compiti d'ufficio;

INDIVIDUATI, inoltre, i fabbisogni di personale prioritariamente necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

TENUTE A MENTE le disposizioni vigenti::

- in materia di spese di personale per gli enti locali e di limitazioni alle assunzioni per gli enti soggetti al patto di stabilità interno,
- in materia di assunzione di personale negli enti locali e di relative procedure a tale scopo finalizzate;

ATTESO:

- **che** le vigenti norme in materia di spese di personale degli enti locali:
 - pongono una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
 - prevedono l'applicazione, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, di differenti limiti a seconda che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- **che** tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

TENUTO PRESENTE, con riferimento alle norme in materia assunzionale:

- **che** l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche dalla Legge 11.08.2014 n. 114, come modificato dell'articolo 4, comma 3 del Decreto-Legge 19.06.2015 n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, fissava i limiti dei budget percentuali concretamente utilizzabili a fini assunzionali, a decorrere dall'anno 2014, da parte delle Regioni e degli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, distinti per aliquote annuali, stabilendo, tra l'altro, che:
 - le disposizioni ed i correlativi tetti finanziari previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della Legge n. 296/2006 restano fermi e ineludibili;
 - è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
 - è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (*disposizione aggiunta dall'art. 4, c. 3 del D. L. n. 78/2015, conv. dalla Legge n. 125/2015*);
 - le suddette amministrazioni coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Consorzi, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- **che** l'art. 3, comma 6, del sopra citato D.L. n. 90/2014 n. 90 (conv. in Legge n. 114/2014) recita: *«I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo»;*

- **che** i sopra detti limiti assunzionali venivano modificati, a partire dall'anno 2016, dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015. n. 208 (Legge di stabilità 2016) e, successivamente, dall'articolo 16, comma 1-*bis* del Decreto Legge 24.06.2016 n. 113, convertito nella Legge n. 160 del 7 agosto 2016;
- **che** l'articolo 1, comma 479, lettera d) della citata Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) introduceva deroghe assunzionali per gli enti "virtuosi", stabilendo che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione, per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (sopra richiamato), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale assunzionale stabilita all'art. 1, comma 228, primo periodo della Legge n. 208/2015 è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- **che**, ancora, ulteriori modifiche alla normativa in materia assunzionale sono state apportate dall'articolo 22, commi 1-bis, 2 e 3 del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50, convertito dalla Legge 21.06.2017 n. 96 e dall'articolo 1, comma 863 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato l'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della Legge n. 208/2015;
- **che** l'art. 35-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113, introdotto in fase di conversione dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 stabilisce : *«Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.»*;

OSSERVATO:

- **che**, dunque, il sopra richiamato art. 35-bis del D.L. n. 113/2018 prevede che i comuni in regola con gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018 (rispetto del saldo finanziario), e ferma la sostenibilità finanziaria in termini di equilibri di bilancio (requisiti abilitanti all'incremento delle facoltà assunzionali), nell'anno 2019 potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato dell'area di vigilanza nell'anno 2016;
- **che**, come evidenziato dalla Nota operativa Anci sulle assunzioni del personale di P.L., :
 - l'interpretazione letterale del richiamo al limite della spesa 2016 consentirebbe di utilizzare, nel 2019, la spesa per cessazioni di personale di polizia locale eventualmente già utilizzata come capacità assunzionale in altri settori;
 - la previsione secondo cui le cessazioni nell'anno 2018 del personale di polizia municipale «non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale» opererebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Ente abbia deciso di avvalersi dello speciale regime derogatorio ivi disciplinato, e che pertanto nel caso in cui l'Ente intenda applicare la disciplina ordinaria del turn-over, prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, potrà computare nel budget assunzionale complessivo anche le cessazioni intervenute nel 2018 nell'ambito del personale assegnato all'area della vigilanza;

DEDOTTO, quindi, :

- **che**, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015. n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 16, comma 1-*bis* del Decreto Legge 24.06.2016 n. 113, convertito nella Legge n. 160 del 7 agosto 2016, e successivamente dal citato articolo 1, comma 479, lettera d) della Legge 1°.12.2016, n. 232 ed ancora dall'articolo 22, commi 1-*bis*, 2 e 3 del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50, convertito dalla Legge 21.06.2017, n. 96 e dall'articolo 1, comma 863 della Legge 27.12.2017, n. 205, nonché dall'articolo 35-bis del D.L. n. 113/2018 (introdotto dalla legge di conversione n. 132/2018):

- è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 n. 90, conv. dalla Legge n. 114/2014);
- è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (*disposizione aggiunta all'articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015, conv. dalla Legge n. 125/2015*);

- **che**, essendo il Comune di Parabita un ente con popolazione superiore a mille abitanti e con un numero di dipendenti inferiore a quello fissato con il sopra citato D.M. del 10.04.2017, la sua capacità assunzionale, sulla base delle norme sopra richiamate e fermi restando gli altri limiti e obblighi di legge, è teoricamente pari:

- **per l'anno 2016 al 75 per cento** della spesa dei cessati dell'anno 2015,
- **per l'anno 2017 al 75 per cento** della spesa dei cessati dell'anno 2016 + resti del triennio precedente (2014-2016),
- **per l'anno 2018 al 75 per cento o al 90%** della spesa dei cessati dell'anno precedente (2017) + resti del triennio precedente (2015-2017),
- **per l'anno 2019 al 100 %** della spesa dei cessati dell'anno precedente (2018) + resti del triennio precedente (2016-2018);
- **per l'anno 2020 al 100 %** della spesa dei cessati dell'anno precedente (2019) + resti del triennio precedente (2017-2019);

- **che** è possibile procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato dell'area di vigilanza nell'anno 2016, anche se la capacità assunzionale derivante da eventuali pensionamenti di dipendenti di tale profilo sia già stata utilizzata per l'assunzione di altre tipologie di personale;

EVIDENZIATO:

- **che** la capacità assunzionale serve per stabilire il *budget* per le assunzioni dall'esterno e si determina sulla base dei risparmi di spesa derivanti da cessazioni;

- **che** il calcolo di tali risparmi, ai fini del *turn over*, deve tener conto del principio di **omogeneità dei dati**, per cui, dal momento che le assunzioni dall'esterno possono essere effettuate solo per le categorie di accesso A, B, B3, C, D e D3 e che, quindi, il relativo *budget* va quantificato tenendo conto dei soli valori stipendiali di accesso, di conseguenza anche i risparmi da cessazioni vanno valorizzati nello stesso modo;

- **che** il principio di **omogeneità dei dati** va applicato a qualunque calcolo concernente la spesa di personale, escludendo, dunque, dal computo gli importi relativi alle voci finanziate dal "Fondo Risorse Decentrate" (P.E.O., Indennità di Comparto e relativi oneri riflessi) o in quello confluenti secondo le previsioni contrattuali (es. R.I.A. del personale pensionato);

- **che**, quindi, in base al principio di **omogeneità dei dati**, gli aumenti di spesa per il personale (sia per assunzioni che per incrementi di orario), così come gli eventuali risparmi da cessazioni, vanno sempre calcolati tenendo conto dei soli valori stipendiali di accesso e delle voci che gravano sul Bilancio, con esclusione di quelle finanziate con risorse attinte dalla parte stabile del "Fondo risorse decentrate" (es. indennità di comparto);

- **che** per la determinazione della capacità assunzionale, da effettuare su base annua, occorre considerare esclusivamente i risparmi *effettivi* (costo tabellare iniziale, quota della indennità di comparto a carico del bilancio e l'indennità di vacanza contrattuale), oltre Irap ed oneri riflessi, e **NON** le voci retributive che tornano nella disponibilità del "Fondo per la contrattazione integrativa" (R.I.A., Progressioni Orizzontali, quota indennità di comparto a carico Fondo, salario accessorio in godimento) e non costituiscono, quindi, un vero risparmio per l'ente (cfr. parere sezione autonomie Corte Conti n. 28/2015 e nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica);

RISCONTRATA, quindi, l'opportunità di applicare il principio di *omogeneità dei dati* per la determinazione dei risparmi di spesa o dei costi di personale e, quindi, di quantificare sia il risparmio effettivo da cessazioni e la connessa capacità assunzionale sia il costo per assunzioni e/o proroghe e/o incrementi di orario esclusivamente sulla base dei valori stipendiali di accesso (quindi trattamento tabellare iniziale, quota indennità di comparto a carico del bilancio e l'indennità di vacanza contrattuale e/o eventuali aumenti contrattuali), oltre Irap ed oneri riflessi, con esclusione di tutte le voci retributive che ritornano nel "Fondo per la contrattazione integrativa" (R.I.A., P.E.O., quota indennità di comparto a carico Fondo, ecc.);

CONSIDERATO:

- **che**, a seguito di n. 3 cessazioni per collocamento a riposo verificatesi nel corso dell'anno 2015, nell'Anno 2016 è stato conseguito un risparmio di spesa annuo, al netto delle risorse stabili già utilizzate per le progressioni orizzontali o per altri emolumenti fissi finanziati dal "Fondo Risorse Decentrate", tornate nella disponibilità dello specifico "Fondo", di € 90.281,93 complessivi, per cui la capacità assunzionale Anno 2016, pari al 75% del risparmio conseguito, è quantificata in € 67.711,44;

- **che** nel corso dell'anno 2016 si sono verificate altre n. 2 cessazioni per collocamento a riposo, con un risparmio annuo complessivo di € 63.355,38 e con una conseguente capacità assunzionale, a partire dall'anno 2017, pari al 75%, di € 47.516,54;

- **che** la spesa sostenuta nell'anno 2016 per il personale di polizia municipale collocato a riposo nel corso del medesimo anno ammonta a € 15.125,86;

- **che** la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro di n. 5 unità di Categoria C, effettuata con la sopra citata Determina n. 89/2017 - Reg. Gen. n. 965/2017, in esecuzione della Delibera n. 155/2017, ha comportato l'utilizzo di una quota assunzionale pari a € 96.215,62 calcolata per ciascuno, secondo consolidato orientamento, in misura pari alla differenza tra le ore settimanali previste per il tempo pieno (n. 36 ore) e le ore settimanali previste nel contratto iniziale di assunzione (n. 12 ore);

- **che**, quindi, per l'anno 2019 residua la capacità assunzionale (cosiddetti Resti 2017) pari a € 19.012,36 come di seguito calcolata:

Capacità Assunzionale Anno 2016	→ € 67.711,44 +
<u>Capacità Assunzionale Anno 2017</u>	<u>→ € 47.516,54 =</u>
Totale	→ € 115.227,98 -
<u>Capacità Assunzionale Utilizzata</u>	<u>→ € 96.215,62 =</u>
Capacità Assunzionale Residua (Resti 2017)	→ € 19.012,36 ;

- **che**, non essendosi verificate cessazioni nell'anno 2017, la capacità assunzionale del Comune di Parabita nell'Anno 2018 è limitata alla disponibilità di resti assunzionali non ancora utilizzati nel triennio 2015-2017, sopra quantificati;

- **che** si sono verificate, invece, nel corso dell'anno 2018, n. 3 cessazioni per collocamento a riposo, nessuna delle quali ha riguardato personale dell'area di vigilanza, che hanno determinato una capacità assunzionale, utilizzabile nel triennio 2019-2021, pari a € 82.683,73 corrispondente al 100% del risparmio annuo conseguito, al netto delle risorse stabili prelevate dal "Fondo Risorse Decentrate" per emolumenti fissi (P.E.O., R.I.A., indennità di comparto a carico Fondo);

- **che**, di conseguenza, la capacità assunzionale complessiva disponibile per l'anno 2019 è pari a € 101.696,09 (€ 19.012,36 + € 82.683,73);
- **che**, inoltre, nel corso dell'anno 2019, si verificheranno n. 2 cessazioni per collocamento a riposo, le quali determineranno, a partire dall'anno 2020, una capacità assunzionale di € 57.696,28 corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito a seguito dei suddetti pensionamenti, escluse le risorse prelevate dal "Fondo Risorse Decentrate" per emolumenti fissi;
- **che**, infine, è al momento previsto il collocamento a riposo, con decorrenza dal 1°.01.2020, di un'unità di personale, fatte salve eventuali ulteriori cessazioni, che determinerà, a partire dall'anno 2021, una capacità assunzionale di € 30.806,58 corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito, sempre escluse le risorse prelevate dal "Fondo Risorse Decentrate" per emolumenti fissi;

TENUTO CONTO, inoltre, con riferimento alle norme in materia finanziaria e di contenimento della spesa di personale :

- **che** l'articolo 1 della Legge n. 296/2006, come modificata ed integrata, tra l'altro:
 - al comma 1 stabilisce che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
 - al comma 557-*quater*, introdotto dall'articolo 3, comma 5-*bis* del Decreto-Legge 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n. 114, dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;
- **che** la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, **che assume, pertanto, un valore di riferimento statico, dunque fisso e immutabile**;
- **che** l'articolo 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- **che** la Legge 11 agosto 2014, n. 114, all'articolo 11, comma 4-*bis*, ha previsto che a partire dall'anno 2014 tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della Legge n. 296/2006 e che anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- **che** l'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) disponeva:
 - al comma 710 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome) dovevano conseguire, a partire dall'anno 2016, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
 - al comma 720 che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente era tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti e che

in caso di ritardo inferiore a trenta giorni si sarebbero applicate le disposizioni di cui al comma 723, lettera e), ossia il divieto, nell'anno successivo, di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- al comma 723, lettera e) che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, i predetti enti non avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- **che** le suddette disposizioni hanno cessato di avere efficacia a decorrere dall'anno 2017 con l'articolo 1, comma 463 della Legge n. 232/2016, il quale ha, tuttavia, fatto salvo l'obbligo di dare esecuzione agli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'art. 1, c. 710, della legge n. 208/2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016;

- **che** lo stesso articolo 1 della predetta Legge 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio 2017) ha, comunque, introdotto nuove prescrizioni e sanzioni in caso di violazione;

- **che** il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ha previsto che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009, n. 196, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino a quando non abbiano adempiuto;

TENUTO A MENTE:

- **che** la spesa media di personale per il triennio 2011-2013 è quantificata in € 1.299.580,17 come si evince dalla Determinazione n. 146 del 07.12./2016 - Reg. gen. n. 1011 del 07.12.2016;

- **che** la media della spesa di personale anni 2011, 2012, 2013 costituisce parametro di riferimento fisso ai fini della determinazione della spesa annuale sostenibile per il personale;

- **che** la spesa sostenuta nell'anno 2009 per le forme flessibili di lavoro, che costituisce limite massimo annuale delle risorse utilizzabili per assunzioni a tempo determinato, è stata di complessivi € 28.169,75 come quantificata con Determinazione n. 145 del 07.12./2016 - Reg. gen. n. 1010 del 07.12.2016, di cui € 27.785,54 per retribuzioni (con relativi oneri riflessi) a carico del Bilancio ed € 384,21 riconducibili al "Fondo Risorse Decentrate";

- **che** la spesa sostenuta nell'anno 2009 è il limite massimo di riferimento per la spesa annualmente sostenibile per contratti di lavoro flessibile e, quindi, anche per l'anno 2019;

TENUTO CONTO :

- **che** con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018 di programmazione fabbisogno è stato stabilito di prorogare fino al 26.06.2019 (n. 5 mesi e 24 gg. nell'anno 2019) il rapporto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 18 ore settimanali di n. 1 unità con profilo di "Assistente Contabile", Categoria C, assunta mediante utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 75 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 747 del 28.12.2010;

- **che** con Deliberazione n. 72 del 26.07.2018, di integrazione del fabbisogno di personale, si era prevista l'assunzione a tempo parziale determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., per n. 21 ore settimanali e per n. 6 mesi, salvo proroga, di n. 1 unità con profilo professionale di "Esperto in Attività Tecniche, Categoria D, Posizione Iniziale D1", cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città";

- **che**, espletate le procedure selettive, con Decreto n. 6 dell'11.09.2018 questa Commissione ha conferito, ai sensi del sopra detto art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,

all'Arch. Daniele Cataldo, nato a Parabita (LE), il 23.09.1969, risultato in possesso dei prescritti requisiti e, quindi, idoneo, l'incarico di Responsabile del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città" per n. 6 mesi, salvo proroga, con decorrenza dal 12.09.2018, mediante assunzione a tempo determinato part time per n. 21 ore settimanali, a copertura di n. 1 posto vacante in organico, di "Esperto in Attività Tecniche", Categoria D, Posizione Iniziale D1;

- **che**, in esecuzione della propria Deliberazione n. 140 del 18.12.2018, con cui è stato approvato, nelle more di ulteriori determinazioni, il "Piano Triennale del Fabbisogno di personale" per il triennio 2019/2021 ed è stato integrato il Piano Occupazionale Anno 2019, questa Commissione Straordinaria, con Decreto n. 9 del 18.12.2018 ha prorogato fino al 31 maggio 2019 l'incarico di Responsabile del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città" conferito con proprio Decreto n. 6 del 11.09.2018 all'Arch. Daniele Cataldo, e ha incrementato di n. 9 ore settimanali, fino a n. 30 ore settimanali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'orario di servizio del predetto;

- **che** la spesa prevista per personale a tempo determinato relativa all'anno 2019 è complessivamente pari a € 25.061,84 (di cui € 320,01 per indennità di comparto a carico del "Fondo Risorse Decentrate" ed € 116,79 per relativi oneri riflessi) ed è, pertanto, inferiore a quella sostenuta nell'anno 2009 per analoghe tipologie di personale (calcolata in € 28.169,75);

DATO ATTO, dunque, che il Comune di Parabita, Ente soggetto al patto di stabilità, ::

- ha adempiuto agli obblighi di legge di carattere generale in materia di personale in quanto:

- ha ridefinito, nell'ultimo triennio, la struttura organizzativa, da ultimo con Deliberazione n. 70 del 25.07.2018 di questa Commissione Straordinaria di cui al D.P.R. del 17.02.2017, nonché, con il presente atto, anche la dotazione organica, che viene rideterminata tenendo conto del Piano triennale del fabbisogno di personale (nuovo art. 6 del D.Lgs n. 165/2001; art. 91 del Tuel; art. 39, c. 1 Legge n. 449/1997; art. 1, comma 557-quater Legge n. 296/2006);

- ha accertato l'insussistenza di situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale per l'anno 2018, dandone atto con Delibera di questa C.S. n. 18 dello 08.02.2018;

- ha effettuato, anche per l'anno 2019, la ricognizione di eventuali eccedenze di personale e di situazioni di soprannumero (art. 33, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001), dando atto con Deliberazione n. 28 del 20.02.2019 di questa Commissione Straordinaria dell'insussistenza di situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale;

- ha adottato, con Deliberazione di questa Commissione n. 23 dello 08.02.2018, il piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020 (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006);

- è in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, come evincibile dal prospetto informativo, aggiornato al 31.12.2018, trasmesso in data 28 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 9 della Legge *de qua*, dal quale risulta interamente coperta, a quella data, la quota d'obbligo prevista relativamente ai soggetti disabili, di cui all'articolo 3, comma 1 della sopra detta Legge n. 68/1999 (n. 2 lavoratori per azienda con dipendenti da 36 a 50 unità), mentre l'Ente non è tenuto alla copertura della quota prevista dall'articolo 18 della medesima Legge n. 68/1999, relativa ad altre categorie protette, in quanto i lavoratori occupati non superano le 50 unità;

- ha approvato, con Delibera 02 del 03.01.2019 di questa Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019 con l'assegnazione delle Risorse e degli Interventi ai Responsabili di Settore (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

- ha rispettato, con riferimento all'anno 2018, i vincoli fissati dalle norme in materia finanziaria, come si evince dall'attestazione del competente Responsabile di Settore Prot. n.

6624 del 24.04.2018,;

- ha contenuto nell'anno 2017 la spesa di personale entro il limite della media del triennio 2011-2013 ed ha rispettato, quindi, le norme di cui all'art. 1 c. 557 legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tenendo presente che l'articolo 16 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 ha definitivamente abrogato l'art. 1 c. 557 lettera a) relativo al vincolo dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, che pertanto non è più vigente;

- ha contenuto nell'anno 2017 la spesa per assunzioni flessibili di personale entro il limite di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall'articolo 11, comma 4-bis della Legge n. 114/2014;

- ha, inoltre, rispettato, con riferimento all'Anno 2019, i parametri economico finanziari e i vincoli fissati dalle norme vigenti in materia, come si evince dall'attestazione del competente Responsabile di Settore Prot. n. 24/Int. del 12.02.2019, in quanto:

- ha approvato, con Delibera 02 del 03.01.2019 di questa Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019 con l'assegnazione delle Risorse e degli Interventi ai Responsabili di Settore (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- non si trova in stato di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'articolo 242 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii., con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2017, per cui eventuali assunzioni di personale non sono soggette al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno (articolo 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.);
- ha rispettato, per l'anno 2018, i vincoli del pareggio di bilancio ed ha conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel medesimo anno previsto dall'articolo 1, commi 719 e 723 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (articolo 1, comma 723, lett. e), Legge n. 208/2015);
- ha rispettato il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'anno 2018, da monitoraggio con scadenza 31.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 466 Legge n. 232/2016 (n.d.r.: *tenendo presente che, a partire dall'anno 2017, in caso di mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali, nell'anno successivo alla violazione, a partire, quindi, dall'anno 2019, vige il divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 1, comma 476, Legge n. 232/2016*);
- non ha proceduto all'approvazione del Bilancio Consolidato Anno 2018 (art. 9, c. 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016) in quanto non risultano partecipazioni rientranti nel perimetro di consolidamento;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2017, pari al 22,49% calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014 n. 66);
- ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), contenente anche la programmazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri del Consiglio Comunale - n. 33 del 26.07.2018;
- ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio **2018/2020**, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011, con Atto n. **14** del **15.03.2018**;

RILEVATO che, dal rendiconto relativo all'anno 2017 e dal quello, in corso di approvazione, relativo all'Anno 2018, risulta che l'Ente:

- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2018, pari al 26,69%, fatte salve ulteriori verifiche, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008, peraltro abrogato dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90);

- ha contenuto negli anni 2017 e 2018 la spesa di personale entro il limite della media del triennio 2011-2013 ed ha rispettato, quindi, le norme di cui all'art. 1 c. 557 legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tenendo presente che l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 ha definitivamente abrogato l'art. 1 c. 557 lettera a) relativo al vincolo dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, che pertanto non è più vigente;

- ha contenuto negli anni 2017 e 2018 la spesa per assunzioni flessibili di personale entro il limite di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall'articolo 11, comma 4-bis della Legge n. 114 del 2014;

ASSICURATO che anche per l'Anno 2019, nonché per gli anni 2020 e 2021 saranno rispettati i parametri economico finanziari e i vincoli fissati dalle leggi vigenti;

ACCERTATO, quindi, in via preliminare,:

- **che** è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della quota assunzionale disponibile per l'anno 2019 o di quelle che si renderanno disponibili per il triennio 2020/2022 e per il triennio 2021/2023;

- **che** è possibile confermare le già previste assunzioni a tempo determinato che, anche per l'anno 2019, sono contenute nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2009;

TENUTO CONTO che il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto in data 21 maggio 2018 e concernente il **Triennio 2016/2018** sia per la parte giuridica che per la parte economica, all'articolo 53, comma 2, prevede: «*Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.*»;

VERIFICATO:

- **che** dalla dotazione organica come rideterminata nell'Allegato n. 1) al presente Atto risultano:

Categoria D → n. 5 posti copribili a tempo parziale su n. 17 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

Categoria C → n. 8 posti copribili a tempo parziale su n. 29 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

Categoria B → n. 3 posti copribili a tempo parziale su n. 10 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

- **che**, invece, la dotazione organica approvata con Deliberazione di questa C.S. n. 70 del 25.07.2018, in vigore al 31 dicembre 2018, prevedeva:

Categoria D → n. 5 posti copribili a tempo parziale su n. 18 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

Categoria C → n. 7 posti copribili a tempo parziale su n. 28 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

Categoria B → n. 3 posti copribili a tempo parziale su n. 10 posti a tempo pieno complessivamente previsti)

- **che** sono attualmente coperti a tempo parziale:

Categoria D → n. 2 posti su n. 5 copribili a tempo parziale, di cui n. 1 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato

Categoria C → n. 1 posto coperto a tempo determinato fino al 26.06.2019

su n. 7 posti copribili a tempo parziale

Categoria B → n. 0 posti su n. 3 posti copribili a tempo parziale ;

- **che**, quindi, in base a rilevazione effettuata alla data del 31 dicembre 2018, come prescritto dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, sono attualmente copribili ulteriormente a tempo parziale :

- n. 3 posti di Categoria D
- n. 6 posti di Categoria C
- n. 3 posti di Categoria B ;

- **che**, tuttavia, sarà possibile procedere ad un'ulteriore assunzione a tempo parziale di Categoria C dopo la scadenza del rapporto di lavoro in essere a tempo determinato di analoga Categoria giuridica;

RAVVISATA, in relazione a quanto sopra e tenuto conto degli adempimenti in scadenza e degli obiettivi da conseguire, la necessità di potenziare come di seguito specificato la dotazione organica effettiva dell'Ente, fermi restando i vincoli di legge, le capacità assunzionali e i limiti di spesa:

Anno 2019

- copertura di n. 3 posti di "Assistente di polizia locale", Categoria C, ciascuno a tempo indeterminato parziale (part-time) per n. 12 ore settimanali
- copertura a tempo pieno indeterminato per n. 36 ore settimanali (full time) di n. 1 posto di "Assistente ai servizi tecnici (Geometra)", Categoria C,
- copertura di n. 3 posti di "Assistente Amministrativo", Categoria C, ciascuno a tempo indeterminato parziale (part-time) per n. 12 ore settimanali
- copertura di n. 1 posto di "Assistente Contabile", Categoria C, a tempo indeterminato parziale (part-time) per n. 18 ore settimanali, a decorrere da data successiva al 26.06.2019;

Anno 2020

- copertura di n. 1 posto di "Avvocato Esperto Legale", Cat. D, Pos. Acc. D1, a tempo indeterminato parziale (part-time) per n. 24 ore settimanali,
- copertura di n. 1 posto di "Assistente Tecnico- Informatico CED", Categoria C, a tempo indeterminato parziale (part-time) per n. 24 ore settimanali,
- incremento orario di n. 18 ore settimanali con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, per n. 1 unità con profilo di "Assistente Contabile", Categoria C, presumibilmente assunta, secondo la presente programmazione, nell'Anno 2019

Anno 2021

- copertura di n. 1 posto di "Assistente Amministrativo", Categoria C, a tempo pieno (full time) per n. 36 ore settimanali;

CONSIDERATO:

- **che** la spesa sostenuta nell'anno 2016 per il personale di polizia municipale collocato a riposo nel corso del medesimo anno, corrispondente al costo del suddetto personale per il periodo di servizio prestato nel medesimo anno, ammonta a di € 15.125,86 (compresi ratei di tredicesima), calcolata al netto delle somme corrisposte a titolo di Retribuzione Individuale di anzianità, di P.E.O. e di Indennità di comparto a valere sul "Fondo", nonché di quelle relative all'Indennità di Vacanza Contrattuale (che restano escluse dal limite di spesa del personale, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,

(come sostituito dall'art. 14, comma 7, Legge 30.07.2010 n. 122);

- **che** il suddetto importo di € 15.125,86 costituisce, a decorrere dall'anno 2017, risparmio conseguito sulla spesa per il personale di vigilanza, nonché, per i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, limite di spesa entro il quale è possibile effettuare, nell'anno 2019, assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio, ai sensi del sopra richiamato art. 35-bis del D.L. n. 113/2018;

- **che**, come già evidenziato, nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale di vigilanza;

- **che**, quindi, questo Ente può effettuare, nell'anno 2019, assunzioni di personale dell'area di vigilanza, in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, dunque indipendentemente dalla capacità assunzionale disponibile, nel limite di spesa di € 15.125,86 e, quindi, per la copertura a part time per n. 12 ore settimanali di n. 1 posto di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C;

DETERMINATI come di seguito dettagliato i costi per la copertura dei sopra detti posti :

- in € 10.804,93 la spesa necessaria, comprensiva di eventuali futuri aumenti contrattuali, per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di "Assistente di Polizia Locale", Cat. C, per n. 12 ore settimanali, da coprire ai sensi dell'art. 35-bis del D.L. n. 113/2018, senza utilizzo di capacità assunzionale ai sensi di legge, nel limite di spesa sostenuto nell'Anno 2016 per il personale di vigilanza;

- in € 98.723,39 la **capacità assunzionale** necessaria per l'**Anno 2019**, calcolata tenendo conto di eventuali futuri aumenti o indennità di vacanza contrattuali, e precisamente :

- € 21.609,86 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 2 posti di "Assistente di Polizia Locale", Cat. C, per n. 12 ore settimanali ciascuno
- € 30.903,66 per la copertura a tempo pieno indeterminato (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di "Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)", Cat. C;
- € 30.806,58 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 3 posti di "Assistente Amministrativo", Cat. C, ciascuno per n. 12 ore settimanali
- € 15.403,29 per la copertura di n. 1 posto di "Assistente Contabile", Cat. C, a tempo parziale indeterminato per n. 18 ore settimanali;

- in € 97.217,92 il **costo annuo effettivo** (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con "Fondo Risorse Decentrate" e a quello collegate) per l'**anno 2019** connesso alle suddette assunzioni, di cui € 71.570,95 per compensi ed € 25.646,97 per relativi oneri riflessi a carico dell'Ente, come di seguito indicato:

- € 10.646,22 per la copertura a tempo indeterminato parziale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.L. n. 113/2018, di n. 1 posto di "Assistente di Polizia Locale", Cat. C, per n. 12 ore settimanali, (di cui € 7.826,11 per compensi ed € 2.820,11 per relativi oneri riflessi);
- € 21.292,44 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 2 posti di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C, per n. 12 ore settimanali ciascuno (€ 15.652,22 per compensi ed € 5.640,22 per relativi oneri riflessi);
- € 30.427,54 per la copertura a tempo pieno indeterminato (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di "Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)", Cat. C (€ 22.367,49 per compensi ed € 8.060,05 per relativi oneri riflessi) ;
- € 30.331,96 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 3 posti di "Assistente Amministrativo", Categoria C, ciascuno per n. 12 ore settimanali (€ 22.367,49 per compensi ed € 7.964,47 per relativi oneri riflessi)
- € 15.165,98 per la copertura di n. 1 posto di "Assistente Contabile", Categoria C, a tempo parziale indeterminato per n. 18 ore settimanali (di cui € 11.183,75 per compensi ed € 3.982,23 per relativi oneri riflessi);

- in € 58.261,62 la **capacità assunzionale** necessaria per l'**Anno 2020**, calcolata tenendo

conto di eventuali futuri aumenti o indennità di vacanza contrattuali, e precisamente :

- € 22.255,89 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Avvocato Esperto Legale”, Cat. D, Pos. Acc. D1, per n. 24 ore settimanali,
- € 20.602,44 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Assistente Tecnico- Informatico CED”, Cat. C, per n. 24 ore settimanali;
- € 15.403,29 per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (incremento orario di n. 18 ore settimanali) per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Cat. C;

- in € 57.390,48 il **costo annuo effettivo** al momento quantificabile per l'anno 2020 (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con “Fondo Risorse Decentrate” e a quello collegate) derivante dalle assunzioni e dagli incrementi orari previsti, di cui € 42.274,09 per compensi ed € 15.116,40 per relativi oneri riflessi a carico dell'Ente, come di seguito indicato:

- € 21.939,48 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Avvocato Esperto Legale”, Cat. D, Pos. Acc. D1, per n. 24 ore settimanali (di cui € 16.178,68 per compensi ed € 5.760,80 per relativi oneri riflessi);
- € 20.285,03 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Assistente Tecnico- Informatico CED”, Categoria C, per n. 24 ore settimanali (€ 14.911,66 per compensi ed € 5.373,37 per oneri riflessi),
- € 15.165,98 per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (incremento orario di n. 16 ore settimanali) per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Cat. C (di cui € 11.183,75 per compensi ed € 3.982,23 per oneri riflessi);

- in € 30.806,58 la **capacità assunzionale** necessaria per l'Anno 2021 per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto di “Assistente Amministrativo”, Categoria C;

- in € 30.331,96 il **costo annuo effettivo** al momento preventivabile per l'anno 2021 (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con “Fondo Risorse Decentrate” e a quello collegate) per la sopra detta assunzione a tempo pieno di n. 1 “Assistente Amministrativo”, Cat. C, (€ 22.367,49 per compensi ed € 7.964,47 per oneri riflessi);

VERIFICATO, secondo quanto risulta dal bilancio di Previsione per l'anno 2019 in corso di approvazione,

- **che** la spesa di personale complessivamente preventivata per l'anno 2019, comprensiva della presente programmazione, è contenuta nel limite di spesa massimo di spesa per il personale per l'anno 2019, corrispondente alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013, quantificato in € 1.299.580,17;

- **che** la spesa preventivata per personale a tempo determinato per l'anno 2019 è inferiore al limite di € 28.169,75 corrispondente ad analoga spesa dell'anno 2009;

- **che** l'aumento di spesa derivante dal presente Atto farà capo agli appositi rispettivi Capitoli di Bilancio, istituiti per il pagamento delle voci stipendiali al personale, mentre per quanto concerne l'indennità di comparto le risorse saranno attinte dalla parte stabile del “Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e per la produttività”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, il quale, tra l'altro,:

- all'articolo 30, comma 1 stabilisce che: *«Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta*

giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. ... Omissis...»;

- all'articolo 30, comma 2, tra l'altro, demanda a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo;
- all'articolo 30, comma 2.2 sancisce che sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2;
- all'articolo 30, comma 2-bis stabilisce che *«Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. »*;
- all'articolo 34-bis, comma 1, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 dello stesso decreto (compresi i comuni) di comunicare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le specifiche idoneità richieste ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, ossia, rispettivamente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997, i quali, espletati gli adempimenti di cui al comma 2, provvedono all'assegnazione del personale collocato in disponibilità, iscritto nei relativi elenchi;
- all'articolo 34-bis, comma 4 prevede che le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica (direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni), possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;
- al successivo comma 5 dell'articolo 34-bis precisa che le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 34-bis, sono nulle di diritto;
- all'articolo 35, comma 1 che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- all'articolo 35, comma 2 indica le procedure per le assunzioni obbligatorie di cui alla richiamata Legge n. 68/1999;
- all'articolo 35, comma 3 indica i principi cui devono conformarsi le

procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni ;

- all'articolo 35, comma 3-*bis* recita «*Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4 (n.d.r. : approvazione del piano triennale dei fabbisogni), possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*

- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando»;*

RILEVATO:

- con riferimento alla preventiva attivazione delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria di cui all'art. 34- *bis* del D.Lgs n.165/2001, :

- **che** con Circolare n. 4 del 18.04.2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che dal complesso delle disposizioni che governano i processi di mobilità di personale nella pubblica amministrazione si enuclea il principio del “*previo esperimento delle procedure di mobilità*”, il quale privilegia l’acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento e che può affiancarsi ai principi generali indicati nell’articolo 1 comma 1, lettere a), b), e c), nonché dall’articolo 6 comma 1 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro e migliore utilizzazione delle risorse umane;

- **che** con Circolare n. 11786 del 22.02.2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A., tra l’altro, sottolinea l’obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, ne indica le modalità applicative e precisa che le stesse vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno;

- con riferimento all’utilizzo delle graduatorie vigenti:

- **che** l’articolo 3, comma 5-*ter* del Decreto-Legge 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n. 114, ha esteso anche alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la regola, prevista per le amministrazioni dello stato dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-Legge 31.08.2013 n. 101, conv. dalla Legge 30.10.2013, n. 125, secondo cui prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie (idonei), salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

- **che** l’articolo 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria per l’anno 2004), confermato dall’art. 1, comma 100 della Legge 30.12.2004, n. 311, prevede la possibilità di ricoprire posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica e fermo restando l’obbligo di programmazione, utilizzando gli idonei delle graduatorie concorsuali vigenti presso altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le

amministrazioni interessate, anche nelle more dell'emanazione di un regolamento, previsto dall'articolo 9, comma 1 della Legge 16.01.2003 n. 3, che ne regoli modalità e criteri;

- **che** l'U.P.P.A., nella nota n. 6351 del 13.03.2004, ha chiarito che anche gli Enti locali possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
- le assunzioni per scorrimento siano effettuate nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;
- si dia la precedenza, ai fini della copertura di posti vacanti nei propri organici, al meccanismo dello scorrimento della graduatoria rispetto a quelle del pubblico concorso, la cui ratio è legata al contenimento della spesa pubblica;

- **che**, sebbene per il Ministero dell'Interno sia preferibile che l'accordo tra enti per l'utilizzo di graduatorie vigenti presso l'uno o l'altro ente intervenga prima della formale approvazione della graduatoria (pareri espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435), secondo il più recente orientamento dei magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, tale accordo può anche essere successivo (Corte Conti Umbria Deliberazione del 11.09.2013 n.124), **in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive** tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";

- **che** anche secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della citata Legge n. 350/2003 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- **che** il Ministero dell'Interno, con parere formulato in data 03.04.2009 in risposta a quesito, aggiunge che, ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente, dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

- **che** l'articolo 14, comma 4-bis della Legge 07.08.2012 n. 135, di conversione del Decreto-Legge 06.07.2012 n. 95 (Spending Review), ha previsto per i suddetti enti la possibilità, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, quindi di utilizzare graduatorie di altri enti, anche con riferimento ai vincitori di concorso;

- **che** con Deliberazione del 11.09.2013 n.124 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa il momento a cui rapportare il "*previo accordo tra le amministrazioni interessate*", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, ed ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *«alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo»*, il che concettualmente *«implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria*

concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo» (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

- **che** il già citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce, altresì, agli ultimi periodi, che, *«Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.»*;

- **che** nella Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica sottolineava che le Pubbliche Amministrazioni che devono procedere a nuove assunzioni, anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

- **che**, tuttavia, la possibilità di scorrimento delle graduatorie vigenti non è assoluta e incondizionata, in quanto:

- deve, comunque, sussistere una certa equivalenza tra professionalità necessaria per il posto da ricoprire e caratteristiche degli idonei presenti nella graduatorie ancora efficaci;

- il posto da ricoprire mediante scorrimento della graduatoria non può avere formato oggetto, medio tempore, di nuova istituzione o trasformazione (art. 91, c. 4, TUEL);

- non è possibile procedere a scorrimento di graduatorie in caso di posti di nuova istituzione o che siano stati oggetto di trasformazione (*ex plurimis* : Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 1° agosto 2014, n. 4119);

TENUTO CONTO, con riferimento alla vigenza/validità delle graduatorie:

- **che** l'articolo 91, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ss.mm.ii. stabiliva: *«Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.»*;

- **che** l'articolo 35 comma 5-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. prevedeva: *«Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.»*;

- **che** l'articolo 1, comma 368 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), modificando l'articolo 4, comma 4, del Decreto-Legge 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125, prorogava fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto-Legge n. 101/2013;

- **che** l'articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), convertito nella Legge 27.02.2017 n. 19 prorogava fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia anche delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,

approvate anche successivamente al 31 agosto 2013 (entrata in vigore del D.L. n. 101/2013), ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori;

- **che** l'articolo 1, comma 1148 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), alla lettera a) disponeva :« a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- **che** l'articolo 1, comma 362 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in tema, appunto, di validità delle graduatorie concorsuali, ha stabilito:«Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria.»;

APPURATO:

- **che** in data 28.12.2010 sono state approvate le graduatorie di seguito indicate, aventi validità pari a tre anni ai sensi dell'art. 91, comma 4, del TUEL, quindi fino al 27.12.2013 e tuttora vigenti per effetto della proroga di efficacia stabilita *ex lege* dai sopra citati interventi normativi e, di conseguenza, teoricamente ancora utilizzabili sino al 30 settembre 2019, alle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 362, lettera a) della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019):

- o la graduatoria per la copertura a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore settimanali di n. 1 posto di "Assistente Amministrativo", Categoria C, approvata con Determinazione n. 74 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 746 del 28.12.2010 (procedura avviata con Determinazione n. 44 - Reg. Gen. n. 552 del 07.10.2010), i cui primi due classificati sono stati assunti a tempo indeterminato presso questo Comune;
- o la graduatoria per la copertura a tempo indeterminato part-time per n. 12

ore settimanali di n. 1 posto di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C, approvata con Determinazione n. 76 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 749 del 28.12.2010 (concorso bandito con Determina n. 46 - Reg. n. 574 del 15.10.2010), il cui primo classificato, assunto a tempo indeterminato, è stato in seguito trasferito presso altro ente per mobilità volontaria;

o la graduatoria per la copertura a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore settimanali di n. 1 posto di "Assistente ai Servizi Contabili", Categoria C, approvata con Determina n. 75 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 747 del 28.12.2010 (procedura avviata con Determinazione n. 46 - Reg. Gen. n. 574 del 15.10.2010), il cui primo classificato è assunto a tempo indeterminato;

o la graduatoria per la copertura a tempo indeterminato part-time per n. 18 ore settimanali di n. 1 posto di "Specialista in Attività Tecniche", Categoria D1, approvata con determinazione n. 77 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 748 del 28.12.2010 (bando approvato con Determinazione n. 3 - Reg. n. 550 del 1°.10.2010), il cui primo classificato è assunto a tempo indeterminato;

- **che** alla data di indizione e di conclusione dei concorsi di cui alle sopra dette graduatorie erano previsti in Pianta Organica, tra gli altri, :

- n. 4 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C,
- n. 4 posti, vacanti, di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C
- n. 1 posto, vacante, di "Assistente ai Servizi Contabili", Categoria C,
- n. 1 posto, vacante, di "Specialista in Attività Tecniche", Categoria D1;

- **che**, al termine delle sopra dette procedure concorsuali ed a seguito dell'assunzione dei vincitori, dei sopra detti posti sono rimasti vacanti :

- n. 3 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C, di cui uno successivamente coperto per scorrimento di graduatoria
- n. 3 posti, vacanti, di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C;

- **che**, successivamente, si sono resi vacanti posti di "Assistente Amministrativo", Categoria C, per collocamento a riposo di personale e di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C per collocamento a riposo e per mobilità volontaria;

- **che**, quindi, è possibile utilizzare le sopra dette graduatorie vigenti con riferimento ai posti vacanti di seguito precisati in quanto, sebbene la dotazione organica sia stata di recente rideterminata in riduzione, i posti di che trattasi erano già previsti alla data di indizione e di espletamento delle relative procedure concorsuali:

- n. 3 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C,
- n. 3 posti, vacanti, di "Assistente di Polizia Locale", Categoria C;

- **che** presso questo Ente non sono vigenti graduatorie per "Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)", Categoria C;

- **che**, invece, non è possibile utilizzare le graduatorie vigenti relative ai profili professionali di "Specialista in Attività Tecniche", Categoria D1 e di "Assistente ai Servizi Contabili", Categoria C in quanto i relativi posti attualmente vacanti sono stati istituiti e/o modificati successivamente alla conclusione delle procedure concorsuali sopra dette e dal momento che i posti vacanti previsti nella dotazione organica alla data di indizione e di espletamento dei predetti relativi concorsi sono stati coperti a conclusione degli stessi, senza che su quei posti si siano poi verificate scoperture per sopravvenute cessazioni e/o mobilità;

ATTESO:

- **che** secondo consolidato orientamento interpretativo, la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) debba considerarsi una nuova assunzione che, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali;

- **che** in tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza contabile (*ex plurimis* Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 298 del 21 settembre 2015);

- **che**, quindi, l'incremento orario connesso ad una trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro esistente soggiace ai limiti di legge previsti per le nuove assunzioni, per il

quale occorre verificare la sussistenza della relativa capacità assunzionale;

- **che**, inoltre, sempre secondo acclamate interpretazioni, quando un dipendente assunto a tempo parziale abbia usufruito, nel tempo, di incrementi orari senza passaggio a tempo pieno (e quindi senza erosione delle capacità assunzionali), la trasformazione del suo rapporto di lavoro a full time va ad incidere sulle capacità assunzionali in misura pari alla differenza tra le ore settimanali previste per il tempo pieno (36 ore) e le ore settimanali previste nel contratto iniziale di assunzione;

- **che**, quindi, nel caso di cui al presente Atto (trasformazione a tempo pieno di n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Cat. C, prevista per l’Anno 2020, il calcolo della quota assunzionale necessaria va effettuato su n. 18 ore settimanali (n. 36 - n. 18);

VISTI:

- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;

- il *Regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e del Personale*, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;

- il *Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RIMARCATO:

- **che**, tenuto conto della consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di personale in esubero secondo quanto disposto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., così come risulta dalla sopra citata Delibera di questa C.S. n. 28 del 20.02.2019;

- **che** il numero dei posti occupati a tempo indeterminato, pari a n. 34, è quindi ben al di sotto di quello consentito per gli enti in situazioni di dissesto e che ne è prevista una riduzione numerica, come sopra evidenziato;

RICHIAMATO il contenuto della sopra citata Delibera di questa C.S. n. 140 del 18.12.2018, con la quale si era stabilito, altresì, di procedere alla copertura a tempo indeterminato per n. 12 ore settimanali di n. 1 posto, vacante, di “Assistente di polizia locale”, Categoria C, attingendo dalla graduatoria vigente, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge e di n. 1 posto, vacante, di “Assistente ai servizi tecnici (Geometra)” mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge ed eventualmente attingendo preliminarmente da graduatorie vigenti presso altri enti;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto e delle norme sopra richiamate, nelle more di ulteriori determinazioni, :

- **di modificare** parzialmente, come da Allegato n. 1) al presente Atto, la Dotazione Organica dell'Ente determinata con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018 e confermata con Atto di questa Commissione Straordinaria n. 70 del 25.07.2018;
- **di dare atto** che la sua consistenza resta confermata in n. 56 posti complessivi, tutti a tempo pieno, come di seguito riepilogati, e si mantiene, quindi, entro i limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017-2019 per gli enti da 5.000 a 9.999 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:
 - n. 33 posti occupati a tempo pieno indeterminato
 - n. 1 posto coperto a tempo parziale indeterminato
 - n. 2 posti al momento coperti a tempo parziale determinato
 - n. 20 posti vacanti;
- **di confermare** la proroga fino al 26.06.2019 (n. 5 mesi e 24 gg. nell'anno 2019), stabilita con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018, del rapporto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 18 ore settimanali di n. 1 unità con profilo di "Assistente Contabile", Categoria C, assunta mediante utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 75 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 747 del 28.12.2010;
- **di confermare** la proroga fino al 31 maggio 2019 del rapporto di lavoro instauratosi, in esecuzione della Deliberazione n. 72 del 26.07.2018, a seguito della nomina di Responsabile del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città", a copertura di n. 1 posto vacante in organico, di "Esperto in Attività Tecniche", Categoria D, Posizione Iniziale D, stabilita con Delibera di questa C.S. n. 72 del 26.07.2018, nonché l'incremento orario disposti con propria Delibera n. 140 del 18.12.2018;
- **di prevedere** la copertura a tempo indeterminato di alcuni posti vacanti in dotazione organica e l'incremento orario di unità eventualmente assunte in servizio a tempo parziale, come di seguito specificato :

Anno 2019

- copertura di n. 3 posti, vacanti, di "Assistente di polizia locale", Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- copertura di n. 1 posto, vacante, di "Assistente ai servizi tecnici (Geometra)", Categoria C, per n. 36 ore settimanali (full time), attingendo da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- copertura di n. 3 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti, previo espletamento, ai sensi di legge, delle procedure di mobilità;
- copertura di n. 1 posto, vacante, di "Assistente Contabile", Categoria C, a part-time per n. 18 ore settimanali, attingendo da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità ai sensi di legge;

Anno 2020

- copertura di n. 1 posto di "Avvocato Esperto Legale", Cat. D, Pos. Acc. D1, a part-time per n. 24 ore settimanali, attingendo da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalle leggi in vigore;

- copertura di n. 1 posto di “Assistente Tecnico- Informatico CED”, Categoria C, a part-time per n. 24 ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità ai sensi di legge;
- incremento orario di n. 18 ore settimanali con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Categoria C, presumibilmente assunta, secondo la presente programmazione, nell’Anno 2019;

Anno 2021

- copertura di n. 1 posto di “Assistente Amministrativo”, Categoria C, a tempo pieno (full time) per n. 36 ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità ai sensi di legge;
- **di stabilire**, con riferimento alle previsioni occupazionali *per l’anno 2019*, che, tenuto conto che la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato parziale di “Assistente Contabile”, Categoria C, attualmente in essere scadrà il 26.06.2019, la copertura di n. 1 posto di “Assistente Contabile”, Categoria C, avrà decorrenza successiva alla data di scadenza della suddetta proroga;
- **di avvalersi**, per l’anno 2019, della deroga di cui all’art. 35-bis del D.L. n. 113/2018 e, quindi, di effettuare la copertura di uno dei sopra detti posti di “Assistente di polizia locale”, Categoria C, in deroga ai limiti di cui all’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 e dunque senza utilizzare la capacità assunzionale disponibile per l’anno 2019, nel limite della spesa sostenuta per il personale di vigilanza nell’anno 2016 e, pertanto, entro il limite di € 15.125,86 corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale di tale tipologia collocato a riposo nel corso del medesimo anno;
- **di utilizzare**, invece, ai fini della copertura degli altri posti sopra indicati la capacità assunzionale disponibile, come di seguito indicato:
- per l’anno in corso (2019) la capacità assunzionale pari a € 98.723,39 su quella disponibile, quantificata complessivamente in € 101.348,98 e corrispondente al 100% del risparmio da cessazioni verificatesi nell’anno 2018 (€ 82.336,62 + € 19.012,36 per Resti Assunzionali del precedente triennio 2016/2018) e, quindi, con un risparmio di quota assunzionale di € 2.625,59;
 - per l’anno 2020 la capacità assunzionale di € 58.261,62 a valere su quella complessiva di € 59.605,86 corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nel corso di quest’anno (2019), pari a € 56.980,27 oltre € 2.625,59 di resti assunzionali non utilizzati del precedente triennio 2017/2019 (anno 2019);
 - per l’anno 2021 la capacità assunzionale di € 30.806,58 pari a quella di € 30.806,58 che si renderà disponibile e corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nel corso dell’anno 2020;
- **di modificare** come sopra indicato il Piano occupazionale Anno 2019;
- **di approvare**, secondo quanto sopra precisato, il Piano Occupazionale Anno 2020 e il Piano Occupazionale Anno 2021;
- **di modificare**, di conseguenza, secondo le sopra dettagliate previsioni, il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;

TENUTO CONTO:

- **che**, ai sensi dell’articolo 19, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (cosiddetta legge finanziaria 2002), a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile operanti presso ogni Ente Locale, di cui all’articolo 2 del Testo Unico delle leggi O. EE.LL., di cui al

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- **che** secondo l'articolo 3 comma 120-*bis* del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- **che**, alla luce dell'art. 2, comma 18, del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (Spending Review), convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135, modificativo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01 la presente programmazione è soggetta alla sola informazione nei confronti della parte sindacale;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabilità espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

- il verbale n. 04 del 19.02.2019, registrato in pari data al ns Prot. n. 3451, con il quale l'Organo di revisione ha espresso preliminarmente parere favorevole in ordine alla presente programmazione del fabbisogno di personale;

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 3550 del 20.02.2019 le OO.SS. sono state preventivamente informate in merito al contenuto della presente Deliberazione;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente dispositivo;

...OMISSIS...

1) DI MODIFICARE parzialmente, come da Allegato n. 1) al presente Atto, la Dotazione Organica dell'Ente determinata con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018 e confermata con Atto di questa Commissione Straordinaria n. 70 del 25.07.2018;

2) DI DARE ATTO:

- **che** la sua consistenza resta confermata in n. 56 posti complessivi, tutti a tempo pieno, come di seguito riepilogati, e si mantiene, quindi, entro i limiti fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017-2019 per gli enti da 5.000 a 9.999 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:

- n. 33 posti occupati a tempo pieno indeterminato
- n. 1 posto coperto a tempo parziale indeterminato
- n. 2 posti al momento coperti a tempo parziale determinato
- n. 20 posti vacanti;

- **che** la "dotazione organica" come modificata ha un valore finanziario di spesa potenziale inferiore a quello della dotazione organica di cui alle sopra citate Delibere G.C. n. 19/2018 e di C.S. n. 70/2018;

- **che**, nonostante la sopra detta modifica, resta confermata l'insussistenza di situazioni di

esuberano e/o di eccedenza di personale, come risulta dalla deliberazione di questa Commissione Straordinaria n. 28 del 20.02.2019;

3) DI CONFERMARE la proroga, stabilita con Deliberazione G.C. n. 19 del 26.04.2018, fino al 26.06.2019 (n. 5 mesi e 24 gg. nell'anno 2019), del rapporto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 18 ore settimanali di n. 1 unità con profilo di "Assistente Contabile", Categoria C, assunta mediante utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 75 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 747 del 28.12.2010;

4) DI CONFERMARE, inoltre, sempre **per l'anno 2019**, la proroga fino al 31 maggio 2019 del rapporto di lavoro instauratosi, in esecuzione della Deliberazione n. 72 del 26.07.2018, a seguito della nomina di Responsabile del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi alla Città", a copertura di n. 1 posto vacante in organico, di "Esperto in Attività Tecniche", Categoria D, Posizione Iniziale D, stabilita con Delibera di questa C.S. n. 72 del 26.07.2018, nonché l'incremento orario di n. 9 ore settimanali dell'orario di servizio, fino a n. 30 ore settimanali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, disposti con propria Delibera n. 140 del 18.12.2018;

5) DI PREVEDERE, inoltre, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e nelle more di ulteriori determinazioni, la copertura a tempo indeterminato di alcuni posti vacanti in dotazione organica e l'incremento orario di unità eventualmente assunte in servizio a tempo parziale, come di seguito specificato :

Anno 2019

- copertura di n. 3 posti, vacanti, di "Assistente di polizia locale", Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- copertura di n. 1 posto, vacante, di "Assistente ai servizi tecnici (Geometra)", Categoria C, per n. 36 ore settimanali (full time), attingendo da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- copertura di n. 3 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti, previo espletamento, ai sensi di legge, delle procedure di mobilità;
- copertura di n. 1 posto, vacante, di "Assistente Contabile", Categoria C, a part-time per n. 18 ore settimanali, attingendo da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;

Anno 2020

- copertura di n. 1 posto di "Avvocato Esperto Legale", Cat. D, Pos. Acc. D1, a part-time per n. 24 ore settimanali, attingendo da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalle leggi in vigore;
- copertura di n. 1 posto di "Assistente Tecnico- Informatico CED", Categoria C, a part-time per n. 24 ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità ai sensi di legge;

- incremento orario di n. 18 ore settimanali con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Categoria C, presumibilmente assunta, secondo la presente programmazione, nell’Anno 2019;

Anno 2021

- copertura di n. 1 posto di “Assistente Amministrativo”, Categoria C, a tempo pieno (full time) per n. 36 ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità ai sensi di legge;

6) DI STABILIRE, con riferimento alle previsioni occupazionali *per l’anno 2019*, che, ai fini del rispetto del limite di posti copribili a part-time (25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria) fissato dall’articolo 53, comma 2 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto in data 21 maggio 2018 e tenuto conto che la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato parziale di “Assistente Contabile”, Categoria C, attualmente in essere scadrà il 26.06.2019, la copertura di n. 1 posto di “Assistente Contabile”, Categoria C, avrà decorrenza successiva alla data di scadenza della suddetta proroga;

7) DI AVVALERSI, per l’anno 2019, della deroga di cui all’art. 35-bis del D.L. n. 113/2018 e, quindi, di effettuare la copertura di uno dei sopra detti posti di “Assistente di polizia locale”, Categoria C, in deroga ai limiti di cui all’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 e dunque senza utilizzare la capacità assunzionale disponibile per l’anno 2019, nel limite della spesa sostenuta per il personale di vigilanza nell’anno 2016 e, pertanto, entro il limite di € 15.125,86 corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2016 per il personale di tale tipologia collocato a riposo nel corso del medesimo anno;

8) DI UTILIZZARE, invece, ai fini della copertura degli altri posti sopra indicati, la capacità assunzionale disponibile, come di seguito indicato:

- per l’anno in corso (2019) la capacità assunzionale pari a € 98.723,39 su quella disponibile, quantificata complessivamente in € 101.348,98 e corrispondente al 100% del risparmio da cessazioni verificatesi nell’anno 2018 (€ 82.336,62) + Resti Assunzionali del precedente triennio 2016/2018 (€ 19.012,36) e, quindi, con un risparmio di quota assunzionale di € 2.625,59;
- per l’anno 2020 la capacità assunzionale di € 58.261,62 a valere su quella complessiva di € 59.605,86 corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nel corso di quest’anno (2019), pari a € 56.980,27 oltre € 2.625,59 di resti assunzionali non utilizzati del precedente triennio 2017/2019 (anno 2019);
- per l’anno 2021 la capacità assunzionale di € 30.806,58 pari a quella di € 30.806,58 che si renderà disponibile e corrispondente al 100% del risparmio annuo che sarà conseguito a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nel corso dell’anno 2020;

9) DI MODIFICARE, quindi, il **Piano Occupazionale Anno 2019** derivante dalle precedenti programmazioni, che quindi prevede:

- la proroga fino al 26.06.2019 (n. 5 mesi e 24 gg. nell’anno 2019) del rapporto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 18 ore settimanali di n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Categoria C, assunta mediante utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 75 del 27.12.2010 - Reg. Gen. n. 747 del 28.12.2010;
- la proroga fino al 31 maggio 2019 dell’incarico di Responsabile del

Settore 5 “Lavori Pubblici e Servizi alla Città” conferito, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., a copertura del posto di “Esperto in Attività Tecniche, Categoria D, Posizione Iniziale D1 e incremento di n. 9 ore settimanali dell’orario di servizio, fino a n. 30 ore settimanali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

- la copertura di n. 3 posti, vacanti, di “Assistente di polizia locale”, Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- la copertura di n. 1 posto, vacante, di “Assistente ai servizi tecnici (Geometra)”, Categoria C, per n. 36 ore settimanali (full time), attingendo da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;
- la copertura di n. 3 posti, vacanti, di “Assistente Amministrativo”, Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti, previo espletamento, ai sensi di legge, delle procedure di mobilità;
- la copertura, con decorrenza da data successiva al 26.06.2019, di n. 1 posto, vacante, di “Assistente Contabile”, Categoria C, a part-time per n. 18 ore settimanali, attingendo da graduatorie di analogo profilo ancora valide presso altri enti e, secondariamente, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge;

10) DI APPROVARE, secondo quanto sopra precisato:

- il **Piano Occupazionale Anno 2020**
- il **Piano Occupazionale Anno 2021**;

11) DI MODIFICARE, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., nelle more di eventuali ulteriori determinazioni, il “**Piano Triennale del Fabbisogno di personale**” per il **triennio 2019/2021** secondo le sopra dettagliate previsioni;

12) DI STABILIRE:

- **che**, nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Parabita delle proprie graduatorie, si procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- 1) graduatoria più recente,
- 2) graduatorie di enti locali aventi sede più vicina;

- **che NON** si darà corso alle procedure di mobilità volontaria, fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto dalla legge;

13) DI QUANTIFICARE come di seguito indicato i costi per la copertura dei sopra detti posti :

- in € 10.804,93 la spesa necessaria, comprensiva di eventuali futuri aumenti contrattuali, per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Assistente di Polizia Locale”, Cat. C, per n. 12 ore settimanali, da coprire ai sensi dell’articolo 35-bis del D.L. n. 113/2018, senza utilizzo di capacità assunzionale ai sensi di legge, nel limite di spesa sostenuto nell’Anno 2016 per il personale di vigilanza;

- in € 98.723,39 la **capacità assunzionale** necessaria per l’**Anno 2019**, calcolata tenendo conto di eventuali futuri aumenti o indennità di vacanza contrattuali, e precisamente :

- € 21.609,86 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 2 posti di “Assistente di Polizia Locale”, Cat. C, per n. 12 ore settimanali ciascuno
 - € 30.903,66 per la copertura a tempo pieno indeterminato (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di “Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)”, Cat. C;
 - € 30.806,58 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 3 posti di “Assistente Amministrativo”, Cat. C, ciascuno per n. 12 ore settimanali
 - € 15.403,29 per la copertura di n. 1 posto di “Assistente Contabile”, Cat. C, a tempo parziale indeterminato per n. 18 ore settimanali;
- in € 97.217,92 il **costo annuo effettivo** (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con “Fondo Risorse Decentrate” e a quello collegate) per l’**anno 2019** connesso alle suddette assunzioni, di cui € 71.570,95 per compensi ed € 25.646,97 per relativi oneri riflessi a carico dell’Ente, come di seguito indicato:
- € 10.646,22 per la copertura a tempo indeterminato parziale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.L. n. 113/2018, di n. 1 posto di “Assistente di Polizia Locale”, Cat. C, per n. 12 ore settimanali, (di cui € 7.826,11 per compensi ed € 2.820,11 per relativi oneri riflessi);
 - € 21.292,44 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 2 posti di “Assistente di Polizia Locale”, Cat. C, per n. 12 ore settimanali ciascuno (€ 15.652,22 per compensi ed € 5.640,22 per relativi oneri riflessi);
 - € 30.427,54 per la copertura a tempo pieno indeterminato (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di “Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)”, Cat. C (€ 22.367,49 per compensi ed € 8.060,05 per relativi oneri riflessi) ;
 - € 30.331,96 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 3 posti di “Assistente Amministrativo”, Cat. C, ciascuno per n. 12 ore settimanali (€ 22.367,49 per compensi ed € 7.964,47 per relativi oneri riflessi)
 - € 15.165,98 per la copertura di n. 1 posto di “Assistente Contabile”, Categoria C, a tempo parziale indeterminato per n. 18 ore settimanali (di cui € 11.183,75 per compensi ed € 3.982,23 per relativi oneri riflessi);
- in € 58.261,62 la **capacità assunzionale** necessaria per l’**Anno 2020**, calcolata tenendo conto di eventuali futuri aumenti o indennità di vacanza contrattuali, e precisamente :
- € 22.255,89 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Avvocato Esperto Legale”, Cat. D, Pos. Acc. D1, per n. 24 ore settimanali,
 - € 20.602,44 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Assistente Tecnico- Informatico CED”, Cat. C, per n. 24 ore settimanali;
 - € 15.403,29 per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (incremento orario di n. 18 ore settimanali) per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Cat. C;
- in € 57.390,48 il **costo annuo effettivo** al momento quantificabile per l’**anno 2020** (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con “Fondo Risorse Decentrate” e a quello collegate) derivante dalle assunzioni e dagli incrementi orari previsti, di cui € 42.274,09 per compensi ed € 15.116,40 per relativi oneri riflessi a carico dell’Ente, come di seguito indicato:
- € 21.939,48 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Avvocato Esperto Legale”, Cat. D, Pos. Acc. D1, per n. 24 ore settimanali (di cui € 16.178,68 per compensi ed € 5.760,80 per relativi oneri riflessi);
 - € 20.285,03 per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di “Assistente Tecnico- Informatico CED”, Cat. C, per n. 24 ore settimanali (€ 14.911,66 per compensi ed € 5.373,37 per oneri riflessi),
 - € 15.165,98 per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (incremento orario di n. 16 ore settimanali) per n. 1 unità con profilo di “Assistente Contabile”, Cat. C (di cui € 11.183,75 per compensi ed € 3.982,23

per oneri riflessi);

- in € 30.806,58 **la capacità assunzionale** necessaria per l'Anno 2021 per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto di "Assistente Amministrativo", Categoria C;
- in € 30.331,96 il **costo annuo effettivo** al momento preventivabile per l'anno 2021 (solo valori stipendiali di accesso e relativi oneri riflessi, esclusi futuri aumenti contrattuali, nonché voci finanziate con "Fondo Risorse Decentrate" e a quello collegate) per la sopra detta assunzione a tempo pieno di n. 1 "Assistente Amministrativo", Cat. C, (€ 22.367,49 per compensi ed € 7.964,47 per oneri riflessi);

14) DI PRECISARE:

- **che** la spesa per l'Anno 2019 e relativi oneri riflessi sarà imputata agli appositi Capitoli del **Bilancio 2019**, tenuto conto che le risorse necessarie per l'indennità di comparto relativamente alla quota non a carico dell'Ente e i relativi oneri riflessi non costituiscono effettivo aumento di spesa in quanto già previste nella parte stabile del "Fondo Risorse Decentrate", dal quale sono attinte (Capitolo 1320/4);
- **che** la spesa per gli **Anni 2020 e 2021** troverà invece copertura negli analoghi capitoli dei rispettivi bilanci 2020 e 2021, fermo restando, anche in questo caso, che le risorse per la corresponsione dell'Indennità di comparto, relativamente alla quota non a carico dell'Ente, saranno prelevate dal "Fondo Risorse Decentrate" Anno 2020 e Anno 2021 e quindi dai relativi capitoli di spesa (Capitolo 1320/4), che subiranno una conseguente diminuzione;

15) DI DARE ATTO che, secondo quanto risulta dal bilancio di Previsione in corso di approvazione:

- la spesa di personale complessivamente preventivata per l'anno 2019, comprensiva della presente programmazione, è contenuta nel limite di spesa massimo di spesa per il personale consentito per l'anno 2019, quindi entro la media della spesa di personale del triennio 2011-2013, quantificato in € 1.299.580,17;
- la spesa preventivata per personale a tempo determinato per l'anno 2019 è inferiore al limite di € 28.169,75 corrispondente ad analoga spesa dell'anno 2009;
- la spesa di personale complessivamente preventivata per l'anno 2020 e per l'anno 2021 sarà contenuta nel limite di spesa massimo di spesa per il personale di ciascun anno, dunque entro la media della spesa di personale del triennio 2011-2013, sopra riportata;
- il Comune di Parabita rispetta quindi le condizioni previste dalla normativa vigente in materia e limiti alla spesa di personale come analiticamente in narrativa;
- il Piano Occupazionale è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
- risulta rispettato il principio del contenimento della spesa del personale rispetto all'anno precedente;
- il numero dei posti da coprire a part-time, secondo le previsioni della programmazione di cui al presente Atto, rispetta il limite, fissato dall'articolo 53, comma 2 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018, del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno 2018;

16) DI ASSICURARE che anche per gli **Anni 2019, 2020 e 2021** saranno rispettati i parametri economico finanziari e i vincoli fissati dalle leggi vigenti;

17) DI PRECISARE che i rapporti di lavoro che saranno instaurati, a conclusione delle necessarie procedure disposte con il presente Atto e conseguenti alla presente programmazione, saranno disciplinati dai contratti individuali, che saranno sottoscritti dagli

interessati, e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Comparto in vigore;

18) DI RISERVARSI di procedere ad eventuali modifiche di programmazione e/o aggiornamenti e/o integrazioni qualora possibili e/o necessari, in relazione a nuove e diverse esigenze e/o coerentemente ad eventuali vincoli derivanti da modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire, disciplinanti le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

19) DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli atti connessi e conseguenti, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

20) DI DISPORRE:

- l'esecuzione degli indirizzi e determinazioni di cui al presente Atto;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul portale informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea".
- la trasmissione di copia del presente provvedimento alle R.S.U. e OO.SS. territoriali, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015, nel rispetto delle norme in materia delle relazioni sindacali;

21) DI AUTORIZZARE l'immediato avvio delle procedure e degli atti conseguenti da parte del competente Responsabile di Settore, quale Responsabile di procedimento, nei limiti e condizioni sopra descritti

22) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Andrea CANTADORI
Presente

F.to Dott. Gerardo QUARANTA
Presente

F.to Dott. Sebastiano GIANGRANDE
Assente

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Fabio MARRA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li 27/02/2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

[] Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Parabita

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to (Dott. Fabio MARRA)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Dott. Fabio MARRA)
